

Tutela della proprietà intellettuale (focus su AI e prove di regolamentazione)

Milano, 18 ottobre 2023

be




Filippo Russo

be

PARTE A
DIRITTI IP

Diritti IP



PARTE B
Focus: PRODOTTI/SERVIZI
L'AI, I RISCHI LEGATI AL SUO
UTILIZZO E PROPOSTE DI
REGOLAMENTAZIONE

Artificial Intelligence Act (“AIA”)

Le TAPPE: bozza approvata dal Parlamento UE il 14 Giugno 2023 – approvazione finale fine 2023 – entrata in vigore 24-25.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 21.4.2021

COM(2021) 206 final

2021/0106(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**CHE STABILISCE REGOLE ARMONIZZATE SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (LEGGE
SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE) E MODIFICA ALCUNI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE**

{SEC(2021) 167 final} - {SWD(2021) 84 final} - {SWD(2021) 85 final}

...quali sono i principali obiettivi

- garantire che i sistemi di AI immessi nell'Unione siano **sicuri** e **rispettino la legislazione vigente in materia di diritti fondamentali e i valori dell'UE**;
- garantire la **certezza del diritto** per facilitare gli **investimenti** e l'**innovazione** nell'AI;
- migliorare la governance e l'applicazione efficace della legge esistente sui diritti fondamentali e sui requisiti di sicurezza applicabili ai sistemi di AI;
- facilitare lo sviluppo di un mercato unico affinché le applicazioni di AI siano **lecite**, **sicure** e **affidabili** e prevenire la frammentazione del mercato.

Al fine di conseguire tali obiettivi, la Commissione UE: *«presenta un approccio normativo orizzontale all'AI **equilibrato e proporzionato**, che si limita ai **requisiti minimi necessari** per affrontare i **rischi** e i **problemi** ad essa collegati, **senza limitare od ostacolare indebitamente lo sviluppo tecnologico o altrimenti aumentare in modo sproporzionato il costo dell'immissione sul mercato di soluzioni di AI**» (AIA, Explanatory Memorandum).*

Cos'è un Sistema di AI?

Art. 3


Definizione

«**sistema di intelligenza artificiale**» (sistema di AI): un **sistema automatizzato progettato per operare con livelli di autonomia variabili** e che, per obiettivi espliciti o impliciti, può generare output quali previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti **fisici o virtuali**.



Sistemi di AI

Approccio basato sul rischio



...quali sono i sistemi di AI a RISCHIO INACCETTABILE?

I sistemi costituiscono una **minaccia per le persone**.

Questi comprendono:

- **manipolazione comportamentale cognitiva** di persone o gruppi vulnerabili specifici
- **classificazione sociale** delle persone in base al comportamento, al livello socio-economico, alle caratteristiche personali
- sistemi di **identificazione biometrica in tempo reale e a distanza**, come il riconoscimento facciale

...quali sono i sistemi di AI a RISCHIO ELEVATO?

Sistemi che influiscono negativamente sulla **sicurezza** e sui **diritti fondamentali**.

a) Sistemi di AI utilizzati in **prodotti soggetti alla Direttiva UE sulla Sicurezza generale dei prodotti** (Direttiva 2001/95/CE)

Qualche esempio...

- mobili da esterno e interno
- abbigliamento e calzature
- altri prodotti tessili.

...quali sono i sistemi di AI a RISCHIO ELEVATO?

b) Sistemi di AI appartenenti alle **seguenti aree sensibili**:

- identificazione e categorizzazione biometrica di persone naturali
- gestione e funzionamento di infrastrutture critiche
- istruzione e formazione professionale
- occupazione, gestione dei lavoratori e accesso all'autoimpiego
- accesso e fruizione di servizi privati essenziali e servizi pubblici e vantaggi
- forze dell'ordine
- gestione delle migrazioni, asilo e controllo delle frontiere
- assistenza nell'interpretazione e applicazione legale della legge.

...e i sistemi di AI a Rischio BASSO o MINIMO?


a) Sistemi di AI a **basso** rischio:

- AI generativa e tutte le chatbox (ad es. Chat GPT di OpenAI)
- Videogames
- Filtri spam
- Sistemi di gestione dell'inventario/magazzino
- Sistemi di segmentazione della clientela e del mercato

b) Sistemi AI a rischio **minimo**: per esclusione, tutti gli altri.

Sistemi di AI a Rischio Elevato

Requisiti ed obblighi



Sistemi di AI a Rischio Elevato

Requisiti ed obblighi permangono per l'intero ciclo di vita del Sistema di AI

- Implementazione e mantenimento di un sistema di gestione del rischio;
- Pratiche di governance e gestione dei dati;
- Documentazione tecnica;
- Tenuta dei registri e registrazione dei log;
- Trasparenza e fornitura di informazioni agli utenti;
- Supervisione umana (con alfabetizzazione al sistema di AI);
- Accuratezza, robustezza, sicurezza and cybersecurity;
- Valutazione di conformità;
- Registrazione nel database pubblico della UE;
- Monitoraggio post-market.

Sistemi di AI a Rischio Basso

Requisiti ed obblighi permangono per l'intero ciclo di vita del Sistema di AI

- Rispetto dei requisiti di **trasparenza**, che consentono alle persone di prendere decisioni informate.

Ad esempio...

- rivelare che il contenuto è stato generato da un'intelligenza artificiale
- progettare il modello in modo da impedire la generazione di contenuti illegali
- pubblicare riepiloghi dei dati con diritti d'autore utilizzati per l'addestramento.

Le SANZIONI in caso di non conformità

- Fino a **Euro 40 milioni** o il **7%** del **fatturato mondiale annuo** relativo all'anno fiscale precedente (si applica il più elevato) → mancato rispetto del divieto di usare un Sistema AI a **rischio inaccettabile**;
- Fino a **Euro 20 milioni** o il **4%** del **fatturato mondiale annuo** relativo all'anno fiscale precedente (si applica il più elevato) → non-conformità al requisito della **governance dei dati e trasparenza**;

Le SANZIONI in caso di non conformità

- Fino a **Euro 10 milioni** o il **2% del fatturato mondiale annuo** relativo all'anno fiscale precedente (si applica il più elevato) → non-conformità a **tutte le altre previsioni** del AIA;
- Fino a **Euro 5 milioni** o l' **1% del fatturato mondiale annuo** relativo all'anno fiscale precedente (si applica il più elevato) → informazioni **incorrette, incomplete o ingannevoli** in riscontro a una richiesta degli organismi notificati o della autorità nazionale competente;
- **Ordini, avvertimenti** o **altre misure** → **aggiuntive** o **alternative** alle sanzioni pecuniarie. [emendamento adottato dal Parlamento UE]

Sandbox normative per testare l'AI prima della distribuzione

Per garantire un quadro normativo a **durevole**, gli Stati Membri dovrebbero istituire **almeno una sandbox normativa sulla AI per facilitare** lo sviluppo e la sperimentazione di sistemi innovativi di AI sotto una rigorosa supervisione normativa prima della immissione sul mercato. (Considerando 71)

L'istituzione di sperimentazione normativa per l'AI persegue i seguenti **obiettivi**:

- a) per le autorità competenti, **guidare** i sistemi di AI;
- b) per i Fornitori, consentire e facilitare la **sperimentazione e lo sviluppo** di sistemi di AI innovativi;
- c) garantire l'apprendimento normativo in un **ambiente protetto**. (Art. 53)

Gli Stati Membri dovrebbero garantire che gli spazi di sperimentazione normativa siano ampiamente disponibili in tutta l'UE, mentre la **partecipazione** dovrebbe rimanere **volontaria**. È particolarmente importante **garantire che** le PMI e le **start-up possano accedere facilmente a questi spazi di sperimentazione normativa**, siano attivamente coinvolte e partecipino allo sviluppo e alle prove di sistemi di AI innovativi per poter contribuire con il loro bagaglio di know-how ed esperienza. (Considerando 72)



Start-up e PMI

Gli Stati Membri intraprendono azioni volte a:

- (a) fornire alle PMI e alle start-up, stabilite nell'UE, un accesso **prioritario agli spazi di sperimentazione normativa per l'AI**;
- (b) organizzare specifiche attività di **sensibilizzazione** sull'applicazione del AIA, adattate ai bisogni delle PMI, delle start-up e degli utenti;
- (c) utilizzare **canali esistenti** e, ove opportuno, stabilire **nuovi** canali per la comunicazione con PMI, start-up, utenti e altri innovatori;
- (ca) promuovere la **partecipazione** delle PMI e di altre parti interessate al processo di sviluppo della normazione. (Art. 55)

La Commissione e il Comitato AI tengono conto degli interessi e delle esigenze specifici delle PMI e delle start-up nell'incoraggiare e agevolare l'elaborazione dei **codici di condotta**. (Art. 69 par. 4)

Nel fissare le **tariffe per la valutazione di conformità**, si tiene conto degli interessi e delle esigenze specifici dei Fornitori di piccole dimensioni, riducendo le tariffe proporzionalmente alle loro dimensioni e alle dimensioni del loro mercato. (Art. 55)

Nel determinare l'**ammontare delle sanzioni**, l'autorità nazionale competente deve tenere in considerazione tutte le specificità del caso, in particolare se il fornitore è una **start-up** o una PMI. (Considerando 84 e Art. 71)

be

PARTE C

ANALISI DEI TEMI IP

TEMA 1

LACUNE NELLA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- L'AIA **non** affronta direttamente le **questioni relative alla protezione dei diritti IP.**

Come possono i sistemi di AI e i loro risultati essere protetti dalla legge sulla proprietà intellettuale?

Possibili soluzioni in base alla normative esistente

➤ Tutela del sistema di AI **in sé**:

a) Software (codici ma non algoritmo) → **copyright**;


b) Algoritmo → **brevetto** (*computer implemented inventions*)

c) **Segreto commerciale**

Possibili soluzioni in base alla normativa esistente


- Tutela dell'**output**
 - a) **Segreto commerciale**
 - b) **Copyright**
 - c) **Brevetto**

AI-assisted and *AI-implemented* inventions



No issue
→ **brevettabilità**

AI-generated
inventions



Occorre distinguere se
l'inventore designato

- 1) è una **persona con capacità legale**
oppure
- 2) è il **sistema di AI** che ha
generato l'invenzione

TEMA 2

LA PATERNITÀ DELL'INVENZIONE

- **L'inventore è una persona con capacità giuridica** → **brevettabilità**
- **L'inventore è il Sistema di AI** → **non brevettabilità a causa del regime brevettuale “antropocentrico”** (es. no soggettività giuridica dei sistemi di AI, difetto dei requisiti di forma relativi alla paternità)

NORMATIVA ESISTENTE, ALCUNI ESEMPI...

Soggettività giuridica e requisiti formali:

- **Art. 2588 c.c.** *“Il diritto di brevetto spetta all’autore dell’invenzione e ai suoi aventi causa”*
- **Art. 63 c.p.i.** *“I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all’autore dell’invenzione e ai suoi aventi causa”*
- **Art. 185, co. 2, c.p.i.** *“I diritti di proprietà intellettuale sono contrassegnati, a seconda della tipologia, da un numero progressivo, secondo la data di concessione, e contengono [...] d) il cognome e il nome dell’inventore o dell’autore [...]”.*

NORMATIVA ESISTENTE, ALCUNI ESEMPI...

Diritto morale dell'inventore ed esercizio dei diritti:

- **Art. 62 c.p.i.** *“Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione può essere fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori o dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso”*

IL CASO DABUS

- Il ricercatore americano Stephan Thaler designa il Sistema di AI denominato “DABUS” quale inventore
- Le autorità in diversi paesi, tra cui gli Stati Uniti, il Regno Unito e l’EPO, hanno respinto le richieste di brevetto presentate a nome di Dabus, sostenendo che solo un essere umano può essere designato come inventore
- **MA** in Sud Africa e in Australia i brevetti riconosciuti perché la legge applicabile non specifica la natura dell’inventore.



E IL DIRITTO D'AUTORE?

Impossibilità - allo stato attuale - di riconoscere a un Sistema di AI come autore di un'opera dell'ingegno. Considerazioni analoghe:

- **Art. 2580 c.c.** “*Il diritto d'autore spetta all'autore e ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi special?*”
- **Art. 23 l.d.a.** “[...] dopo la morte dell'autore il diritto previsto dall'art. 20 [di rivendicare la paternità dell'opera, n.d.r.] può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti”.

N.B. Oltre ai dati formali i concetti di “ingegno”, “carattere creativo” e “lavoro intellettuale” sembrano essere univocamente riconducibili a caratteristiche umane.

TEMA 3

LA LICEITÀ DEI SISTEMI DI AI

I sistemi di AI a rischio “inaccettabile” sono da considerarsi **illeciti** → Art. 5 AIA

- **Brevetto NULLO** → se la sua attuazione è contraria all’ordine pubblico o al buon costume (art. 50 c.p.i.)
- **Copyright** → situazione incerta perché la normativa attuale non prevede il requisito della liceità.

N.B. Per scongiurare che i presidi fissati dal AIA siano aggirati, auspicabile estensione analogica al copyright che riguardi l’AI il requisito della liceità.

be

Grazie dell'attenzione!

Filippo Russo

filippo.russo@belex.com

BonelliErede

with LOMBARDI